

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 103CSA– RIUNIONE DEL 16 MARZO 2017

I COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/BRESCIA DEL 28.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 01.3.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Bari/Brescia, disputato in data 28.2.2017 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva alla F.C. Bari 1908 (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), la sanzione dell'ammenda di €3.000,00, per aver i suoi sostenitori, "*nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni fumogeni*". L'entità della predetta sanzione era stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società aveva concretamente operato con le forze dell'ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sosteneva, in primo luogo, che le dimensioni e la struttura propria dello Stadio San Nicola - caratterizzato dall'enorme distanza esistente tra gli spalti ed il perimetro all'interno del quale è collocato il terreno di giuoco, nonché dalla presenza di reti di protezione – renderebbero impossibile l'arrivo sul campo o sul perimetro circostante di fumogeni lanciati dagli spalti. A sostegno di quanto sopra ed in ragione del contrasto esistente tra le risultanze dei rapporti ufficiali dell'Arbitro e dei suoi assistiti, dai quali nulla risulterebbe accaduto, e quanto refertato dai rappresentanti della Procura Federale, la Società eccepiva come la segnalazione dell'evento in oggetto doveva essere considerata come frutto di un errore da parte dei delegati della Procura Federale stessa.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 16.3.2017, per la Società, nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come i referti dei collaboratori della Procura Federale abbiano efficacia di piena prova circa i fatti in esso descritti, posti in essere dalla tifoseria della squadra del Bari. Ne consegue, pertanto, che i fatti oggetto di contestazione devono considerarsi avvenuti. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, peraltro, congrua.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO SAMUELE SEGUITO GARA MELFI/CATANZARO DEL 12.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.03.2017)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Melfi/Catanzaro, disputato in data 12.3.2017 e valevole per il Campionato Lega Pro, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Samuele Romeo la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per aver, "*tentato di colpire con uno schiaffo un avversario durante la gara*".

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Melfi S.r.l. (d'ora in avanti, "Società"), la quale sosteneva che il Sig. Romeo, quantomeno ai fini disciplinari, non ha posto in essere alcun comportamento rilevante poiché il gesto oggetto di contestazione non è stato percepito né dall'Arbitro, né dai suoi assistenti, ma solo dal collaboratore della Procura Federale, autore del referto sulle cui risultanze è stata emanata la decisione impugnata. La società, inoltre, lamentava il presunto difetto di legittimazione della Procura a rilevare e refertare i comportamenti dei calciatori in campo, essendo tale competenza attribuita esclusivamente all'Arbitro ed ai suoi assistenti. Pertanto, la Società chiedeva l'annullamento della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 16.3.2017, è presente l'Avv. Aita, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come l'assunto della Società relativo all'incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare che qui ci occupa sia fondato.

L'art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che "*i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*", identificando, in tal modo, gli unici soggetti legittimati ad avviare l'iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di gioco ed escludendo da tale novero i rappresentanti della Procura Federale.

A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative "*ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro*" ed ai soli fini della prova televisiva, delineando, tra l'altro, un preciso iter da seguire per porre in essere una corretta segnalazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell'art. 35, commi 1.1. - 1.4., C.G.S., la legittimazione del rappresentante della Procura Federale ha ad oggetto "*la sola eccitazione della prova televisiva*" e non la refertazione relativa ai fatti avvenuti nel corso delle gare.

Ciò detto, in ragione della circostanza per cui, nel caso di specie, la Procura Federale non ha ritualmente e formalmente segnalato al Giudice Sportivo il presunto comportamento tenuto dal Sig. Romeo ai fini dell'espletamento della prova televisiva, la Corte non può che rilevare l'errore del Giudice di prime cure nel fondare la propria decisione su detto referto del predetto collaboratore. Infine, per completezza di analisi, preme a questa Corte precisare come sia improprio richiamare, in casi come quelli oggetto del presente procedimento, anche l'art. 35, comma 1.4., C.G.S. in quanto lo stesso, riferendosi al precedente comma 1.3. e, quindi, all'espletamento della prova televisiva, trova applicazione solo con riferimento a tale mezzo istruttorio ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l'iter previsto dal predetto art. 35, comma 1.3., C.G.S. per la richiesta della prova in questione sia stato avviato dalla Procura Federale.

La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza) e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**4. RICORSO DEL DOMUS BRESSO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE:
- INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL SIG. TARANTO VINCENZO;
NONCHE' AVVERSO L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.200,00
(COM. UFF. N. 104/A DEL 17.12.2014) INFLITTO ALLA RECLAMANTE;
SEGUITO GARA DOMUS BRESSO/FUTSAL MONZA DEL 21.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 487 del 25.1.2017)**

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 487 del 25.1.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, comminava nei confronti della reclamante Società Domus Bresso Calcio A 5 la sanzione dell'ammenda di €5.200,00 e la sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 nei confronti del sig. Taranto Vincenzo, dirigente della predetta società, *“allontanato per aver rivolto reiterate ingiurie all'arbitro, alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con un pugno al viso provocandogli lieve dolore alla bocca”*.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che nel corso della gara valevole per la 3^a Giornata di Ritorno del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B 2016/2017 – Girone A tra la Domus Bresso e la Futsal Monza del 21.01.2017, il Dirigente Responsabile della Società Domus Bresso sig. Taranto Vincenzo, a seguito di un fallo fischiato contro la propria squadra, veniva allontanato dal direttore di gara sig. Nicola Doneddu della Sezione Arbitri di Nuoro, per aver protestato profferendo le seguenti espressioni: *“sei un c....., testa di c....., cosa m..... fischi”*.

Alla notifica del provvedimento da parte dell'arbitro questi gli si avvicinava minaccioso a pugno chiuso e lo colpiva al labbro superiore provocandogli leggero dolore, tale comunque da permettergli la conclusione della gara.

Avverso tale decisione la società proponeva, reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo ingiustificata la sanzione dell'ammenda di € 5.200,00 inflitta alla stessa società, ed eccessiva nonché sproporzionata la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2019 inflitta al proprio dirigente sig. Taranto Vincenzo.

Il reclamo proposto dalla Società Domus Bresso Calcio a 5 merita parziale accoglimento per le seguenti considerazioni in diritto.

In riferimento alla sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 inflitta al proprio dirigente sig. Taranto Vincenzo, la reclamante, la società Domus Bresso, asseriva a sostegno del proprio reclamo che la descrizione dell'episodio del presunto pugno sferrato dal proprio Dirigente al Direttore di gara non fosse corroborata dalla esatta indicazione dell'arto con il quale fosse stato colpito. Per questo motivo riteneva la reclamante Domus Bresso non riconducibile al sig. Taranto Vincenzo il pugno sferrato nei confronti dell'arbitro sig. Nicola Doneddu, asserendo che il Giudice Sportivo avesse soltanto presunto che il colpo subito dal Direttore di gara provenisse realmente dal proprio Dirigente. In ragione di ciò sarebbe stata a questi addebitata una violazione neppure confortata da alcun riscontro probatorio.

Ed inoltre, tenuto conto che dal suddetto pugno non erano derivati lesioni o danni tali da impedire all'arbitro di concludere la direzione della gara, per la reclamante società Domus Bresso la condotta posta in essere dal proprio Dirigente sarebbe dovuta esser qualificata al più come irrispettosa ed antisportiva.

Per la reclamante Società Domus Bresso in ogni caso il Giudice Sportivo avrebbe dovuto meglio valutare il comportamento del Taranto che nell'immediatezza dei fatti aveva provveduto prontamente ad allontanarsi dal campo, e che a carico dello stesso Dirigente non sussistevano precedenti.

Il Giudice Sportivo non avrebbe infine tenuto conto dell'istituto della continuazione tra la condotta ingiuriosa e quella sfociata nel colpo inferto all'arbitro ed inoltre non avrebbe tenuto conto dei diversi precedenti giurisprudenziali.

Ritiene questa Corte Sportiva d'Appello che la sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 inflitta nei confronti del Dirigente della Società Domus Bresso Calcio A 5, sig. Taranto Vincenzo, sia stata correttamente applicata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 16, co I, C.G.S. *“Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Ancor più specificatamente per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, ai sensi dell'art. 19, commi I – lett. h, II e III, con la sanzione della inibizione per la durata non superiore a 5 anni, nel rispetto di afflittività della sanzione.

Nel caso qui esaminato veniva comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 al Dirigente della società Domus Bresso sig. Taranto Vincenzo la sanzione della inibizione fino al 30.6.2019 per aver colpito l'arbitro con un pugno al viso alla notifica del provvedimento che ne disponeva l'allontanamento dal campo di gioco a seguito delle espressioni ingiuriose e gravemente irrispettose pronunciate nei confronti dello stesso Direttore di gara per aver questi fischiato un calcio di punizione favorevole alla squadra avversaria.

La condotta posta in essere dal sig. Taranto Vincenzo non può quindi essere ritenuta meramente irrispettosa o irrispettosa, essendo questa sfociata in una vera e propria aggressione fisica nei confronti del Direttore di gara.

Ritiene questa Corte Sportiva d'Appello che la condotta posta in essere dal sig. Taranto Vincenzo, in quanto aggressiva e violenta, integri a pieno il requisito della “particolare gravità” richiesto dal summenzionato art. 19, commi I – lett. h, II e III, ai fini della comminazione in concreto della sanzione della inibizione fino ad un massimo di 5 anni.

Merita, invece, accoglimento il reclamo proposto dalla società Domus Bresso nella parte in cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, disponeva nei confronti della reclamante la sanzione dell'ammenda di €5.200,00.

Ed invero, il Giudice Sportivo avrebbe dovuto limitarsi ad indicare, e dunque non applicare, la sanzione dell'ammenda di €5.200,00 in ragione della non definitività della propria pronuncia.

La sanzione dell'ammenda prevista dall'art. 16, comma 4 bis, C.G.S. qualifica le somme previste come mere sanzioni amministrative, le quali debbono intendersi dovute dalle società all'AIA, per il tramite della FIGC, soltanto all'atto del passaggio in giudicato della sentenza, ovvero all'esito di un accertamento definitivo dei fatti di causa in senso sfavorevole alla società destinataria del provvedimento afflittivo. Le sanzioni previste nel Com. Uff. n. 104, infatti, vengono comminate a seguito di specifica valutazione compiuta dai preposti Organi federali sul comportamento tenuto dai tesserati del particolare sodalizio in tutto l'arco della Stagione Sportiva.

Tale normativa non si pone, dunque, in contrasto con gli artt. 16, comma 1, e 18 C.G.S., i quali concedono piena discrezionalità agli Organi di giustizia sportiva in merito alla tipologia e alla misura delle sanzioni. Il Com. Uff. n. 104, infatti, si limita a conferire un'ulteriore qualificazione ai fatti storici (*i.e.* i comportamenti dei giocatori) già sanzionati in sede disciplinare, con sentenza definitiva. Come ricorda attenta letteratura, allo stesso accadimento il diritto può attribuire una pluralità di qualificazioni prendendolo in considerazione in più norme e a diversi fini. Lo stesso fatto è quindi giuridicamente rilevante non soltanto e non necessariamente ad un sol fine, ma a più fini. Esso ha una diversa qualificazione giuridica, una diversa funzione secondo che rientri in uno o in un altro assetto di interessi. Questo chiarisce la differenza tra il fatto come evento, come

accadimento, che è sempre soltanto uno, e le sue qualificazioni, che possono essere molteplici, come nel caso che ci occupa.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Domus Bresso di Bresso (Milano) revoca la sanzione dell'ammenda di € 5.200,00 comminata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 in quanto sprovvista del requisito della definitività; respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la sanzione della inibizione al Sig. Taranto Vincenzo fino al 30.6.2019.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. VITTORIA SPORTING FUTSAL LE SANZIONI:

- **PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6;**
- **SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 ALLA CALC. PALUMBO PATRIZIA, NONCHE' AVVERSO L'OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.200,00 (COM. UFF. N. 104/2014 FIGC) INFLITTO ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO GARA VITTORIA SPORTING FUTSAL/VIGOR SAN CATALDO DEL 12.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 612 del 15.2.2017)**

Con decisione del 15.2.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto la squalifica fino al 31.12.2019 alla calciatrice Patrizia Palumbo della Vittoria Sporting Futsal per aver sferrato *“un violento calcio al fianco sinistro [dell'arbitro], procurandogli lancinante dolore”*.

Il medesimo Giudice ha altresì comminato alla società ricorrente *“la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 del C.G.S.”* e ha condannato la stessa sia a *“risarcire all'arbitro le spese mediche occorse, se richieste e documentate”* sia *“alla corresponsione della sanzione di cui al Com. Uff. n. 104A/2014 F.I.G.C., dovuta a seguito di atti di violenza perpetrati da un proprio tesserato nei confronti del direttore di gara”*, sanzione quantificata in €2.200,00.

In particolare dal rapporto dell'arbitro, sig. Vincenzo Brischetto di Acireale, si legge che al 19' minuto del II tempo regolamentare la calciatrice è stata ammonita per proteste *“a seguito di un fallo a proprio favore”*, poiché ha richiesto *“più volte il provvedimento disciplinare verso la calciatrice avversaria, rea di aver commesso il fallo di giuoco”*. In seguito a tale ammonizione la calciatrice si è avvicinata al direttore di gara, puntandogli il dito sul petto e apostrofandolo con espressioni ingiuriose (*“Sei una testa di cazzo, non capisci niente!”*). Di conseguenza, l'arbitro non ha potuto esimersi dal mostrarle il cartellino rosso. Per reagire all'espulsione subita la calciatrice ha colpito l'arbitro con *“un violento calcio al fianco sinistro”*. I dirigenti di entrambe le società sono entrati in campo per bloccare la calciatrice, la quale cercava di raggiungere l'arbitro per colpirlo ulteriormente. La terna arbitrale si dirigeva quindi negli spogliatoi, non proseguendo più la gara a causa dello stato di scuotimento che aveva colto l'arbitro.

Propone ricorso la società Vittoria Sporting Futsal per difendere sé stessa e la calciatrice, chiedendo l'annullamento della punizione sportiva della sconfitta a tavolino, l'annullamento o la congrua riduzione dell'ammenda di €2.200,00 e la riduzione della squalifica comminata alla sua tesserata Palumbo, deducendo la circostanza della sua specchiata condotta anteatta.

In particolare, la difesa della società qualifica il gesto violento della calciatrice come *“pedata”* e non come *“calcio”* e ritiene che sarebbe stato possibile portare a termine l'incontro, che vedeva fino a quel momento vincitrice la società ricorrente con il punteggio di 6-2, perché mancavano soltanto 72 secondi al fischio finale e perché la serenità in campo è stata ristabilita in soli 20 secondi (il tempo impiegato dai dirigenti di entrambe le società per condurre la Palumbo negli spogliatoi). Inoltre, la ricorrente rileva che il dolore subito dall'arbitro è stato momentaneo, giacché lo stesso ha rifiutato le cure che gli sono state offerte ed ha fatto ritorno autonomamente (e con la sua auto) ad Acireale.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in diritto.

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da *“intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri”* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dalla calciatrice Palumbo si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un gesto gratuito, doloso e inopportuno, in quanto è stato commesso contro il direttore di gara, come disapprovazione per le sue scelte arbitrali e in seguito a gesti minacciosi e ad espressioni ingiuriose rivolte nei suoi confronti.

Dalla stessa cornice fattuale emerge, pertanto, l’intenzione della calciatrice di arrecare danni all’arbitro, corroborata anche dal fatto che i dirigenti e le altre calciatrici hanno dovuto bloccare la Palumbo con la forza al fine di evitare che la stessa potesse reiterare la sua condotta violenta.

Inoltre, la volontarietà di tale condotta emerge dal referto di gara, dal rapporto del secondo arbitro sig. Salvatore Cucuzzella di Ragusa (*“notavo che entrambe le società bloccavano la calciatrice la quale voleva nuovamente aggredirlo non riuscendoci”*) e dal rapporto del cronometrista sig. Filippo Pancrazi di Ragusa (*“la giocatrice Palumbo Patrizia (...) cercava di venire a contatto per aggredire il collega arbitro con calci e pugni, non riuscendo nel suo intento perché bloccata con veemenza dalle giocatrici e dirigenti di entrambe le società”*).

Spostando l’attenzione dal piano fattuale, dai cui elementi si deduce chiaramente la gravità del gesto della calciatrice, a quello normativo, bisogna aggiungere che l’articolo 19, comma 4, lettera d) del C.G.S., norma applicabile al caso di specie, fissa solo la cornice edittale minima della sanzione irrogabile in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, quantificata in *“otto giornate”*, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

Nel caso che ci occupa la difesa della calciatrice rileva l’esistenza della circostanza dell’assenza di precedenti in capo alla stessa.

Tuttavia, si è autorevolmente osservato che *“la condotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell’istante non può costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione”* (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it), ragion per cui si esclude valenza attenuante a tale circostanza.

Invero, non sembra che le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell’incolpato, possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell’entità della squalifica. Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all’autore dell’infrazione.

Tant’è che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall’ordinamento penale e che anzi attraverso l’istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari (cfr. art. 19, comma 9).

Pertanto, esclusa la presunta attenuante evocata dalla difesa della calciatrice, le Sezioni Unite ritengono ragionevole, anche alla luce della cornice fattuale in cui si inserisce il gesto, della sua volontarietà e della sua gratuità, la scelta del giudice di prime cure di irrogare alla calciatrice Palumbo la squalifica fino al 31.12.2019, aumentando in tal modo a tempo determinato la sanzione-base di otto giornate, prevista dall’articolo 19, comma 4, lettera d) del C.G.S., norma applicabile al caso di specie.

Accertata la responsabilità della tesserata, il giudice di prime cure ha poi correttamente sanzionato la società Vittoria Sporting Futsal con la punizione sportiva della sconfitta a tavolino per 0-6.

Peraltro, il comma 1 dell’art. 17 costituisce evidente manifestazione di quelle esigenze di elasticità proprie di un sistema non penalistico come quello della giustizia sportiva. Tale

disposizione disciplina, infatti, due distinte fattispecie sostanziali, il cui precetto è genericamente prescritto, alle quali seguono, tuttavia, differenti sanzioni ben definite (sul punto giova precisare che la determinatezza delle sanzioni irrogabili ha la funzione di bilanciare l'elasticità del precetto), che vengono irrogate automaticamente in capo alla società ritenuta responsabile dall'ordinamento, anche prescindendo da qualsivoglia valutazione del grado di partecipazione soggettiva al fatto (in tal senso milita il dato letterale secondo il quale “[l]a società ritenuta responsabile, anche oggettivamente”).

La prima fattispecie si ha nell'ipotesi in cui sussistano “fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione”. Può affermarsi che la più grave delle ipotesi disciplinate dall'art. 17, comma 1 si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento.

Come esempio concreto di tali situazioni impeditive, si consideri il caso delle aggressioni fisiche al direttore di gara, così gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando in tal modo il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in C.u. FIGC, 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un’*“oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza”* (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In tali ipotesi **la società ritenuta responsabile – anche oggettivamente – si vede comminare automaticamente la sanzione della perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, o di 0-6 per le partite di calcio a cinque** ovvero con il punteggio conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, che, invece, consegue l'enorme vantaggio della vittoria della gara.

Ed è proprio in questa fattispecie di responsabilità oggettiva che si sussume la vicenda oggetto del ricorso *de quo*.

Come statuito dalla stessa Corte federale, infatti, per lo stesso fatto potrebbero aversi due sanzioni: *“l'art. 17 CGS prevede proprio la possibilità di due separati procedimenti: uno relativo alla **responsabilità della società, anche a titolo solo oggettivo**, per la mancata disputa della gara, uno per le **responsabilità personali, con ricaduta sulla società di appartenenza** [...] La disposizione prefigura dunque la possibilità di due procedimenti disciplinari, uno diretto a disporre delle conseguenze della mancata disputa di una gara, l'altro a sanzionare i tesserati che, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, hanno causato tale mancata disputa”* (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 28 dicembre 2012, n. 121/CGF).

Pertanto, le Sezioni Unite ritengono equa la sanzione sportiva della perdita della gara a tavolino per 0-6 inflitta alla società ricorrente.

Tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni in merito alla lettera d) del dispositivo della sentenza di primo grado, la quale, ai sensi dell'art. 16, comma 4 bis del C.G.S., irroga alla società, ritenuta oggettivamente responsabile del comportamento della propria tesserata, la condanna al pagamento della sanzione di cui al Com. Uff. n. 104A/2014 F.I.G.C., dovuta per gli atti di violenza perpetrati dai propri tesserati nei confronti dell'arbitro.

In particolare, con il Com. Uff. n. 256/A del 27.1.2016, il Consiglio federale della F.I.G.C. ha approvato l'inserimento del comma 4 bis, in forza del quale *“[g]li Organi di giustizia sportiva, operanti in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni comminate vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”*.

È evidente come la riscritta novella trovi giustificazione nella necessità di adeguare la formulazione originaria della norma alla luce delle disposizioni di nuovo conio dettate al fine di prevenire e reprimere gli episodi di violenza a danno degli ufficiali di gara nelle competizioni dilettantistiche e giovanili.

Tali sanzioni amministrative, dovute dalle società all'A.I.A. per il tramite della F.I.G.C., **sono legate al passaggio in giudicato di una delle sanzioni previste nello stesso C.U. n. 104A/2014**, il quale afferma che *“la prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto **comminate in via definitiva** per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, **le seguenti sanzioni** (...)”*.

In questa prospettiva, va ribadita la natura prettamente amministrativa di tali sanzioni, ossia di sanzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinari che sono ad esclusivo appannaggio degli Organi di giustizia sportiva. Le sanzioni previste nel Com. Uff. n. 104, infatti, vengono comminate a seguito di specifica valutazione compiuta dai preposti Organi federali sul comportamento tenuto dai tesserati del particolare sodalizio in tutto l'arco della Stagione Sportiva.

Tale normativa non si pone, dunque, in contrasto con gli artt. 16, comma 1, e 18 C.G.S., i quali concedono piena discrezionalità agli Organi di giustizia sportiva in merito alla tipologia e alla misura delle sanzioni. Il Com. Uff. n. 104, infatti, si limita a conferire un'ulteriore qualificazione ai fatti storici (*i.e.* i comportamenti dei giocatori) già sanzionati in sede disciplinare, con sentenza definitiva. Come ricorda attenta letteratura, allo stesso accadimento il diritto può attribuire una pluralità di qualificazioni prendendolo in considerazione in più norme e a diversi fini. Lo stesso fatto è quindi giuridicamente rilevante non soltanto e non necessariamente ad un sol fine, ma a più fini. Esso ha una diversa qualificazione giuridica, una diversa funzione secondo che rientri in uno o in un altro assetto di interessi. Questo chiarisce la differenza tra il fatto come evento, come accadimento, che è sempre soltanto uno, e le sue qualificazioni, che possono essere molteplici, come nel caso che ci occupa.

Per questo motivo **il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 avrebbe dovuto soltanto indicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 16, comma 4 bis, C.G.S. e non irrogarla direttamente, in quanto la sua pronuncia sarebbe stata poi soggetta al termine ordinario di impugnazione dinanzi alla C.S.A.** e, quindi, la condanna non sarebbe passata in giudicato già all'esito del processo di primo grado.

Infine, in ordine al *quantum* della sanzione le Sezioni Unite valutano corretto il calcolo effettuato dal giudice di prime cure, secondo i crismi del Com. Uff. n. 104A/2014, per complessivi €2.200,00.

Per questi motivi la C.S.A., Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vittoria Sporting Futsal di Ragusa confermano la sentenza di primo grado.

Per quanto concerne la lettera d) del dispositivo della predetta sentenza, le Sezioni Unite della C.S.A. confermano la sanzione amministrativa di € 2.200,00, ivi irrogata, di cui al C.U. 104°/2014, ma specificano che quest'ultima dev'essere meramente indicata dal giudice di prime cure in quanto discende soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza sportiva di primo grado o di appello.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00;**
- **DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVIALTOTEVERE-SANSEPOLCRO/SPORTING CLUB TRESTINA DEL 25.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 01.3.2017)

In data 9.3.2017 la Società Sportiva Dilettantistica Vivi Altotevere Sansepolcro S.r.l. proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata in Com. Uff. n. 99 del 1.3.2017, nella quale veniva comminata al sodalizio ricorrente la sanzione dell'ammenda di €2.000,00 e la disputa di una gara a porte chiuse «per avere i propri sostenitori, per l'intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive nonché contenenti discriminazione per motivi di provenienza territoriale nei confronti della terna arbitrale».

Ad avviso della reclamante le sanzioni dell'ammenda e della disputa di una gara a porte chiuse sono assolutamente eccessive sotto il profilo della ragionevolezza, nonché sproporzionate anche rispetto ai fatti effettivamente accaduti, che peraltro non corrisponderebbero integralmente a quelli che sono stati riportati nel comunicato ufficiale impugnato. Secondo quanto affermato dal sodalizio aretino, inoltre, vi sarebbe erronea interpretazione dell'art. 11 C.G.S. da parte del Giudice sportivo, il quale avrebbe applicato al caso di specie tale disposizione in luogo dell'art. 12 C.G.S., rubricato "Prevenzione di fatti violenti", che prevede segnatamente sanzioni in caso si verificassero da parte del pubblico comportamenti di discriminazione territoriale.

Afferma la ricorrente che se deve individuarsi una prova la quale, nella forma e nella sostanza, possa giustificare l'intervento sanzionatorio, questa non può condurre senz'altro alla sanzione della disputa di una gara a porte chiuse a carico del Sansepolcro, in quanto la corretta qualificazione giuridica della violazione mitigherebbe l'entità della sanzione, anche in relazione al costante orientamento giurisprudenziale, in particolare a far data dalla modifica dell'art. 11 C.G.S. dell'agosto 2014 (cfr. Com. Uff. n. 58/A, 28.8.2014). La Società, altresì, sottolinea: in primo luogo, la portata limitata delle espressioni di discriminazione territoriale, che risulterebbe confermata anche dal fatto che nessuno degli altri componenti della terna arbitrale avrebbe refertato o relazionato alcunché in ordine agli epiteti discriminatori oggetto del presente procedimento, e che, quindi, se fossero stati effettivamente proferiti da un numero maggiore di persone, sarebbero stati percepiti anche da costoro; in secondo luogo, che la sanzione della gara a porte chiuse può essere applicata soltanto alle fattispecie più gravi, da valutare in ragione di comportamento recidivo della società, che nel caso che occupa non sarebbe stato contestato.

Ne consegue, dunque, ad avviso della ricorrente che il referto a fondamento del provvedimento sanzionatorio dell'ammenda, interpretato sia letteralmente che logicamente, non assumerebbe una portata tale da legittimare l'irrogazione delle sanzioni inflitte, poiché non rivestirebbe un grado di gravità così elevato al punto da giustificare la delibera impugnata. La reclamante, in definitiva, chiede di riformare la decisione resa dal giudice sportivo e così, in via principale, annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e ridurre la sanzione dell'ammenda; in via subordinata, annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse confermando la sanzione dell'ammenda; o, infine, in via ulteriormente subordinata, pronunciare la decisione ritenuta equa e di giustizia e comunque con l'annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse.

Ciò premesso, questa Corte non ritiene sia stata compiuta da parte del Giudice Sportivo un'erronea applicazione della normativa federale in tema di atti di discriminazione territoriale, posto che – come d'altronde evidenzia la stessa ricorrente – le sanzioni dell'ammenda e della disputa di una gara a porte chiuse sono previste anche dall'art. 12 C.G.S. in specifici casi.

Tuttavia, la ricorrente coglie nel segno là dove sostiene che la sanzione nel suo complesso sia sproporzionata. Questa Corte, in vero, ritiene fondato il motivo di gravame sulla pronuncia di primo grado nella parte in cui si sottolinea che la sanzione della disputa a porte chiuse richiede un comportamento recidivo specifico della Società accusata (ex art. 12, comma 6, C.G.S.), che dagli atti e dalla documentazione a disposizione non si rinviene. Va rammentato, infatti, che la c.d. recidiva sportiva corrisponde, in realtà, alla sola recidiva specifica, vale a dire alla commissione, ripetuta, di fatti vietati della stessa natura (l'espressione «recidiva specifica» è riportata, *ex multis*, in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 16 maggio 2012, n. 259/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 10/CGF; Corte giust. fed., Sez. un., 11 settembre 2008, in C.u. FIGC, 2 ottobre 2008, n. 31/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 ottobre 2012, n. 59/CGF. Si parla invece di «recidiva specifica e reiterata» in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 1 giugno 2012, n. 279/CGF e in Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2010, n. 13/CGF).

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro di Sansepolcro (Arezzo), ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €2.000,00 con diffida, in luogo della disputa di una gara a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Prof. Paolo Tartaglia, Dott. Roberto Vitanza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

7. RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE TORROMINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 5.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 7.3.2017)

Il calciatore Torromino Giuseppe, tesserato con la U.S. Lecce S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione, di 2 giornate effettive di squalifica, irrogata, in data 7.3.2017, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, per un fatto contestato in occasione della gara, del 5.3.2017, tra il la società Virtus Francavilla ed il Lecce.

In particolare, al 42° del II tempo il calciatore del Lecce, odierno ricorrente, veniva espulso perché colpiva un avversario con un forte calcio sulla gamba, malgrado il pallone fosse già lontano da entrambi i giocatori.

Osserva la Corte.

In disparte il clima ostile tra le opposte tifoserie segnalato, sia dal commissario di campo, che dal collaboratore della Procura Federale, nonché il comportamento scorretto da parte di un dirigente del Lecce, rilevato dall'assistente dell'arbitro, l'episodio oggetto della contestazione disciplinare è stato chiaramente colto dall'assistente che ha, immediatamente, provveduto a richiamare l'attenzione dell'arbitro circa la gravità del comportamento rilevato, proprio perché estraneo al contesto di giuoco e finalizzato esclusivamente a colpire, in modo violento, l'avversario.

Con l'articolato ricorso, avanzato dal calciatore, in uno con la società Lecce, si contesta la ricostruzione fattuale dell'episodio come configurato dal giudice di prime cure :” condotta violenta e/o gravemente antisportiva”, in quanto, a dire della difesa, lo stesso doveva essere esattamente definito come condotta non gravemente antisportiva e ciò in considerazione della diversa ricostruzione del fatto operata dalla parte ricorrente.

In particolare, è opportuno rilevare che il calcio alla gamba dell'avversario non è contestato dalla difesa ricorrente ma, di contro, questa lo ha interpretato quale normale contrasto di giuoco, dovuto al fatto che al momento dell'intervento falloso il calciatore avversario si era già liberato del pallone passandolo ad un proprio compagno e che, quindi, il ricorrente, nel tentativo di impedire tale passaggio, non aveva potuto fermare la propria corsa ed il conseguente contrasto.

Tale condotta, pertanto, per la parte ricorrente, non evidenziava alcuna volontà offensiva e l'episodio dovuto all'esclusivo impeto di giuoco, neppure tanto violento in quanto non si rendeva necessario neppure l'intervento dei sanitari.

Tale tesi non può essere condivisa.

In realtà l'assistente arbitrale ha ben percepito e valutato, nell'immediatezza, l'esatta dinamica dell'episodio ed ha puntualmente riportato che l'azione falloso si è inserita in un contesto estraneo al giuoco proprio perché non vi era: “la possibilità di giocare il pallone in quanto già lontano da entrambi i calciatori”.

Nella chiara ed univoca dizione letterale il referto dell'assistente rappresenta, in modo obiettivo, che tale condotta non poteva, in nessun modo, ricondursi, come sostiene il ricorrente, ad un episodio connesso e collegato alla concitazione della gara, ormai in fase conclusiva, ma doveva e deve esattamente riportarsi ad una azione violenta non giustificabile.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Torromino.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETA' SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)

9. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D'AVERSA ROBERTO SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)

10. RICORSO DEL PARMA CALCIO 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALAIÒ EMANUELE SEGUITO GARA PARMA/FORLÌ DEL 06.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 07.03.2017)

La S.r.l. Parma Calcio 1913 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 154 del 7.3.2017 con la quale, in riferimento alla gara tra Parma Calcio/Forlì del 6.3.2017, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive al sig. D'Aversa Roberto "per comportamento offensivo verso l'Arbitro al termine della gara", la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Calaiò Emanuele "per comportamento offensivo verso l'Arbitro al termine della gara" e l'ammenda di € 5.000,00 "perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze; perché persona non identificata ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi, al termine della gara, e avvicinatasi minacciosamente e con veemenza all'Arbitro gli rivolgeva reiterate frasi offensive cercando il contatto fisico, a stento trattenuta da altre persone presenti".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del D'Aversa e del Calaiò da due ad una giornata e la revoca o la riduzione dell'ammenda a carico della società la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che, sia per quanto riguarda il comportamento assunto dal D'Aversa che per quello tenuto dal Calaiò, si sarebbe trattato di comportamento irrispettoso e non offensivo. Per quanto attiene all'ammenda comminata la S.r.l. Parma Calcio ha rilevato che il Direttore di gara non ha subito alcuna conseguenza lesiva dal comportamento della persona che si è introdotta negli spogliatoi e che i dirigenti della società si sono prodigati per salvaguardare l'incolumità dello stesso.

Il ricorso va accolto per le sanzioni inflitte ai due tesserati in quanto il comportamento tenuto dal D'Aversa e dal Calaiò non è da configurarsi come offensivo, bensì come irrispettoso, con la conseguenza della riduzione della sanzione da 2 a 1 giornata di gara. Va invece rigettato per quanto attiene all'ammenda di € 5.000,00 comminata alla ricorrente in quanto congrua con riferimento al comportamento assunto dai sostenitori della Parma Calcio s.r.l. e dalla persona appartenente alla stessa.

Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dalla società Parma Calcio 1913 di Parma in tre distinti ricorsi:

8) respinge il ricorso avverso la sanzione della ammenda. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) accoglie il ricorso per il calciatore Roberto D'Aversa riducendo ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10) accoglie il ricorso per il calciatore Emanuele Calaiò riducendo ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione della squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma l'11 aprile 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio